

Pratica n. 9855/2018

Al Comune di Palagano
comune.palagano@pec.it

All' Azienda U.S.L. di Modena
Dipartimento Sanità Pubblica
Servizio Igiene del Territorio
e dell'ambiente costruito
U.O. Sassuolo
dsp@pec.ausl.mo.it

Alla Provincia di Modena
Servizio Pianificazione Territoriale
Via Martiri della Libertà, 34
41121 – Modena
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Oggetto: Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Palagano adottati con D.C.C. n. 34 e n. 35 del 24/11/2017 - approvazione ai sensi degli artt. 32 e 33 della L.R. 20/2000.
Parere ambientale

PREMESSA

La documentazione di piano trasmessa con prot.1404 del 17/3/2018 e acquisita agli atti con prot. 5594 del 19/3/2018, risulta così costituita: Quadro Conoscitivo, Carta Unica del Territorio, Relazione generale e norme di PSC, Relazione illustrativa e norme di RUE, Classificazione acustica. Tutti i documenti sono redatti in forma associata dai comuni di Montefiorino, Palagano e Prignano sulla Secchia.

Gli elaborati, oltre a mostrare alcune lacune informative, risultano essere, in generale, di non chiara interpretazione, tali, comunque, da rendere particolarmente difficoltosa la valutazione della sostenibilità delle proposte di pianificazione presentate. La cartografia a supporto del quadro conoscitivo e della classificazione acustica, ad esempio, è di scarsa utilità, in quanto prodotta a scala inadeguata; le cartografie riportanti i vincoli e le tutele, seppur di maggior dettaglio e comprensive delle perimetrazioni degli ambiti, sono poco leggibili a causa della molteplicità dei tematismi rappresentati.

Tale aspetto, così come la necessità di diversi approfondimenti, era già stato segnalato dalla scrivente agenzia in sede di conferenza (contributo istruttorio prot. 8799 del 18/06/2012).

QUADRO CONOSCITIVO

Non viene effettuata una descrizione esaustiva del sistema di distribuzione di acqua potabile e del sistema fognario depurativo. Le cartografie, riportate nel quadro conoscitivo, risultano inutilizzabili al fine di effettuare considerazioni puntuali sulla sostenibilità degli ambiti.

In particolare, per quanto attiene la distribuzione delle acque potabili, si riportano esclusivamente le valutazioni effettuate dall'ente gestore della rete, non considerando la fattibilità degli interventi necessari che, per alcuni casi, sono indicati come "non definibili".

Anche per lo smaltimento delle acque meteoriche e dei reflui fognari, sono indicati gli interventi di massima, senza considerare se l'incremento urbanistico, seppur non considerevole, sia compatibile con le infrastrutture esistenti e le risorse del territorio; inoltre, manca un'analisi di dettaglio della capacità depurativa residua dei sistemi di trattamento esistenti. Per la totalità degli ambiti di nuovo inserimento, ma anche per gli ambiti per cui è prevista una densificazione, vengono indicate necessità di realizzazione o potenziamento dei reticoli fognari, oltre che l'adeguamento dei sistemi di trattamento secondo i criteri definiti nella D.G.R. 1053/2003 senza valutarne, tuttavia, i termini quantitativi.

Nonostante in sede di conferenza di pianificazione con il nostro contributo istruttorio prot. 8799 del 18/06/2012, siano state evidenziate tali carenze, nella documentazione di piano, (Relazione generale, parte 3), non viene data evidenza di quanto segnalato, manifestando inoltre alcune incoerenze, come ad esempio: *"Come è riferito nella ValSAT, la conoscenza generale del sistema fognario è entrata nel processo decisionale come fattore essenziale di valutazione della sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche ipotizzate, sia come nuove previsioni che a conferma di piani vigenti, supportata dagli studi analitici effettuati da Hera"*, mentre, in altra sede, si dichiara che *"La conoscenza puntuale dell'intera estensione della rete e delle sue caratteristiche, peraltro molto onerosa da acquisirsi, non ha utilità per la formazione degli strumenti urbanistici. Le informazioni che possono rendersi necessarie in corso di tempo vanno reperite presso il gestore, che – cosa essenziale - ne provvede il costante aggiornamento."*

Tale conclusione viene oggettivamente a porsi in opposizione ai requisiti condizionanti l'attuazione degli interventi, in quanto la maggior parte delle previsioni di ampliamento urbanistico sono condizionate alla realizzazione di un adeguamento della rete e della depurazione esistente o necessitano di realizzazione ex novo e pertanto la conoscenza dello stato di fatto assume importanza primaria.

Tra l'altro, si segnala che la cartografia degli agglomerati e quella delle reti fognarie, risulta di facile acquisizione in quanto resa disponibile come da Determinazione della Provincia di Modena n° 267 del 12/10/2011, con elenco aggiornato nella DGRER 201 del 22/02/2016. Tale informazione oltre ad essere di semplice utilizzo e valutazione, risulta di notevole importanza ai fini dello stesso sviluppo futuro del Piano.

Visto quanto sopra, è poco condivisibile quanto espresso nella Valsat, laddove nella tabella di compatibilità con il PTCP, specificatamente articolo 77 comma 2, giustifica la mancata analisi dello stato di fatto del sistema fognario-depurativo e degli approfondimenti previsti dal medesimo articolo, con la particolarità del tessuto insediativo, definito come "diffuso" e tale da non permettere lo sviluppo degli studi sistematici indicati dal suddetto comma 2.

Infatti, occorre considerare che un numero significativo di singoli interventi di adeguamento della depurazione, potrà porre problemi di localizzazione, ampliamento di aree di servizio attualmente dedicate, di coerenza stessa e di aspetti operativi connessi con i vincoli elencati nella apposita cartografia (si pensi ad esempio alle previsioni dell'allegato 1.8 alle NTA del PTCP che individuano come prioritari gli interventi di adeguamento degli scarichi ubicati nelle aree di possibile alimentazione delle sorgenti) e di inserimento nel tessuto urbanistico, tali da giustificare una preventiva identificazione cartografica con apposita previsione di ambito DOT, al pari di quanto inserito per i due depuratori esistenti a Montefiorino (ambito 77.45) e Prignano sulla Secchia (ambito 121.63) e per il depuratore esistente di Palagano, inserito in Ambito DOT di più ampia perimetrazione (60.48).

Scheda dei vincoli

L'elaborato, costruito come un elenco della normativa pertinente a vario titolo con la materia urbanistica, contiene numerose citazioni a normative obsolete che andrebbero aggiornate, prevedendo ovviamente il riverbero di tale modifica a tutto l'impalcato normativo-documentale del Piano, ove necessario.

Nello specifico:

- è necessario aggiornare il riferimento al Regolamento Regionale 1/2011 con il nuovo regolamento Regionale n° 3 del 15/12/2017;
- si ritiene necessario integrare il riferimento al Testo Unico Ambientale D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152) con le delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna in vigore, quale la DGRER 9 giugno 2003 n° 1053, più volte citata anche da Hera s.p.a. nel proprio parere incluso nella relazione QC-Infrastrutture, e la Delibera attuativa sulla gestione delle acque meteoriche 18 dicembre 2006 n° 1860, i cui contenuti sono complementari alla DGR 14 febbraio 2005 n° 286 che invece è riportata;
- il riferimento al DM 10 agosto 2012 n° 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" deve essere sostituito con il nuovo dettato normativo DPR 13 giugno 2017 n° 120;
- tra le schede dei vincoli dovrebbe trovare posto anche la Delibera di Giunta Provinciale n° 267 del 12/10/2011 che assieme alla Delibera di Giunta Regionale 22 febbraio 2016 n° 201 classifica formalmente il territorio urbanizzato in agglomerati e nuclei isolati;
- della delibera 4/2/1977 si riporta in estratto il solo paragrafo 1.2 dell'allegato 4, inerente alle condizioni igienico-ambientali ed alle zone di rispetto degli impianti; in considerazione della necessità nel medio termine di pervenire a nuovi impianti di livello funzionale superiore al primo, si ritiene necessario riportare il riferimento all'intero paragrafo "impianti di depurazione" dell'allegato 4, fermo restando che, come già sottolineato, la perimetrazione stessa dei nuovi ambiti ed il completamento o ampliamento di quelli esistenti avrebbe dovuto essere effettuata a valle della definizione di tipologia e ubicazione degli impianti di depurazione necessari.

LE DETERMINAZIONI - LA VERIFICA DI CONFORMITA'

La scelta delle aree da pianificare discende dagli studi socio-economici riportati in parte anche nel quadro conoscitivo, valutando un orizzonte temporale di 10 anni; nel comune di Palagano dalle analisi del QC si prevede un *sostanziale mantenimento della consistenza demografica, con lievi incrementi nel numero di famiglie*. Nell'ottica di favorire il recupero di famiglie e di dare risposta anche alle esigenze legate al turismo, il PSC prevede comunque una offerta abitativa aggiuntiva.

In base all'obiettivo di ridurre il ricorso a nuovi ambiti, limitando anche la conferma di ambiti già previsti nella previgente pianificazione (*Relazione illustrativa – Parte 3 - Le determinazioni*), si assiste ad una complessiva contrazione delle previsioni rispetto al piano previgente.

In particolare, la contrazione dell'offerta abitativa vede un drastico ridimensionamento delle superfici destinate a residenza nel piano regolatore (zone B e zone C) e la sostituzione degli indici di edificabilità con la disciplina differenziata secondo i caratteri e la consistenza delle diverse parti insediate e da saturare. Tra gli obiettivi delle politiche nel territorio urbanizzato, sono infatti riconosciuti la sua qualificazione e intensificazione sostenibile, anche come alternativa all'ulteriore consumo di suolo.

Sempre nell'ottica di ridurre il consumo di suolo, sono perseguite politiche di recupero del patrimonio sottoutilizzato e di intensificazione di nuclei abitati in territorio rurale.

Per il comune di Palagano, la previsione complessiva è di 525 abitazioni; tale previsione è coperta quasi esclusivamente dalla disponibilità residua nelle aree pianificate dal piano regolatore e finora non utilizzate.

Per quanto riguarda le istanze relative alle attività produttive, da quanto evidenziato dallo studio della struttura economica e sociale, non emerge una domanda sistematica; le esigenze di nuove sedi sono circoscritte allo sviluppo e alla crescita delle attività produttive già presenti sul territorio.

Nel territorio comunale esiste un solo ambito da riqualificare attualmente sede di un allevamento suinicolo.

La verifica di conformità PSC - Relazione illustrativa – Parte 3

In relazione alla verifica di conformità riportata al capitolo 5 della relazione illustrativa parte 3, in cui vengono elencate le discipline sovraordinate considerate per tale verifica, si segnala che viene fatto riferimento al “*PPGR-piano provinciale per la gestione dei rifiuti*” che non è più vigente in quanto è stato deliberato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016, pubblicato sul BURERT n. 140 del 13.05.2016.

Inoltre, il *Piano di Tutela e Risanamento della qualità dell'aria* viene valutato privo di effetti sul piano; nel merito, si fa presente che anche il piano citato non è più in vigore, in quanto la Regione Emilia Romagna in data 11 aprile 2017 con Deliberazione Assembleare Progr. n. 115 ha approvato il *Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)*. Tale piano, sebbene trovi applicazione in via prioritaria nei territori urbanizzati di maggiori dimensioni o comunque collocati nelle aree critiche (così come definite dal Piano), contiene norme applicabili all'intero territorio regionale, quali ad esempio quelle relative all'agricoltura (art.21 e 22 delle NTA). E' quindi necessario che il PSC e il RUE si confrontino con le disposizioni applicabili.

VAS/VALSAT

Nel Vol. 2 della Relazione Illustrativa riguardante la VAS/VaISAT, sono riportate le schede degli ambiti di nuova previsione sia residenziali, che produttivi, quelli inattuati e confermati dal piano, oltre a quelli per i quali è prevista una riqualificazione con variazione di destinazione d'uso.

Nonostante le schede di VAS/VaISAT siano, in alcune parti estremamente sintetiche, in linea di massima si possono considerare sufficientemente esaustive. Non sempre di facile comprensione appare la parte cartografica relativa ai vincoli che si sovrappongono con l'ambito valutato, sia per la numerosità dei tematismi presenti e delle retinature scelte per la loro rappresentazione, sia per la mancanza di una legenda esplicativa delle aree.

Nel caso del Comune di Palagano, le aree analizzate nelle schede di Valsat risultano per la maggior parte non ammissibili sia per vincoli preesistenti, sia per valutazioni che portano a ritenere non necessaria la trasformazione. Vengono quindi confermati solo modesti ampliamenti (area proposta PA13) o alcuni lotti delle zone C inattuate, oltre ad un'area da riqualificare attualmente sede di un allevamento dismesso.

Analoghe valutazioni vengono effettuate per le nuove proposte di insediamenti produttivi.

In territorio rurale vengono previsti modesti ampliamenti a servizio degli insediamenti esistenti.

In quasi tutte le schede, anche quelle confermate, mancano valutazioni sul sistema fognario e depurativo.

Di seguito si elencano, in dettaglio, gli ambiti considerati nella documentazione di piano, per i quali si ritengono utili alcune considerazioni di carattere ambientale.

Aree studio per nuovi insediamenti residenziali

Oggetto di domanda n. PA13

L'area è attualmente agricola e ne viene proposta la trasformazione in area residenziale. Le analisi di Valsat individuano criticità legate alla presenza di zone interessate da dissesto (Area interessata da frana quiescente-art.15 del PTCP) e zone del sistema boschivo (art. 21 del PTCP). In entrambi i casi non sono ammesse nuove edificazioni o trasformazioni urbanistiche.

Sono quindi ammessi interventi di nuova edificazione in singoli lotti di completamento localizzati in zone prive di criticità e in contiguità al territorio urbanizzato e a edifici esistenti.

Negli esiti della Valsat, l'attuazione dei nuovi lotti è in ogni caso subordinata all'esito positivo degli approfondimenti geologici disposti per le fasce di attenzione delle frane attive ed in subordine al parere favorevole della competente azienda unità sanitaria locale ricadendo ad una distanza inferiore a 200 metri dall'area cimiteriale.

Si suggerisce che il perimetro dell'ambito venga ridefinito sulla base del vincolo cimiteriale, visto il numero limitato di abitazioni previste.

In relazione all'ambiente acustico, la nuova area non risulta individuata nella carta della classificazione acustica, per cui non viene definita la relativa classe di progetto; è necessario quindi integrare la documentazione.

Ambiti da riqualificare

Ambito da riqualificare 58.48

Si tratta di un'area attualmente sede di un allevamento suinicolo che si vuole delocalizzare, riconvertendo l'ambito ad insediamento residenziale. L'area confina con la zona industriale/artigianale di Palagano. Sono previste 45 abitazioni per una superficie di 28.000 mq.

La Valsat evidenzia che parte dell'area ricade in fascia di attenzione dei cimiteri (200 metri), anche se dalla cartografia dei vincoli non si rileva tale sovrapposizione.

Si ritiene che il trasferimento dell'allevamento suinicolo e il successivo ripristino del sito, debba avvenire con una tempistica tale da non interferire con la realizzazione delle nuove residenze, al fine di evitare potenziali conflitti di vicinanza. Si suggerisce pertanto che la fase di bonifica dell'intero ambito, venga effettuata preliminarmente alla realizzazione di nuove residenze o che vengano comunque previste opportune mitigazioni anche temporanee.

Si suggerisce di prestare particolare attenzione nel collocare le residenze in adiacenza ad attività produttive al fine di evitare problematiche legate a rumore ed emissioni, eventualmente individuando opportuni sistemi di mitigazione e distanze che rendano compatibili i due usi previsti.

Indicatori di monitoraggio di piano

Gli indicatori hanno la funzione di monitorare gli effetti delle politiche della pianificazione nel tempo. Riconoscendo che la maggior parte degli indicatori individuati sono coerenti con gli obiettivi prefissati dal piano, tuttavia, a parere della scrivente Agenzia, nella Relazione illustrativa – Parte 2 VAS / ValSAT del PSC, ne sono stati elencati alcuni poco significativi o scarsamente efficaci.

E' un esempio l'indicatore *numero di abitazioni e di residenti ricadenti in aree a rischio idrogeologico*, che si auspica sia un numero residuale che mai dovrà essere incrementato nel tempo.

Per l'indicatore *“estensione del margine di ambiti produttivi in territorio rurale mitigati da fasce verdi”* non si comprende se si vuole evidenziare una criticità esistente di ambiti produttivi interferenti con vincoli paesaggistici o con residenze da sanare, o se, invece, si voglia monitorare quante fasce di mitigazione si mettono in atto con l'attuazione del Piano.

Richiamando uno degli obiettivi della Valsat e cioè *“individuare gli indicatori necessari per il monitoraggio del piano, definiti con l'obiettivo di “misurare”, a partire dallo stato attuale, l'evoluzione dei fenomeni e gli effetti nel tempo delle politiche e delle azioni sul territorio, attraverso un bilancio periodico”*, i suddetti indicatori risultano poco rappresentativi. Potrebbe essere opportuno mantenere solamente gli indicatori effettivamente utilizzabili per monitorare l'attuazione del Piano ed eventualmente individuarne altri maggiormente rappresentativi.

RUE

Norme generali

Nei RUE di Palagano, documento “Norme generali”, il Titolo 3 “la protezione dell'ambiente”, riporta un solo capo, il 30.10, recante “la tutela dei sistemi naturali” all'interno del quale non è presente nessun articolo. Si richiede di rivedere la documentazione rendendola coerente.

Art. 120.20.90 - “La vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione”

Si segnala che la normativa di riferimento indicata per l'inquinamento dei suoli e falde da attività commerciali-produttive è obsoleta; il riferimento ad oggi vigente, è la parte quarta, titolo quinto, del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152 e ss.mm..

Per quanto concerne gli obblighi relativi al disinquinamento od alla bonifica “*alla cessazione dell’attività di distribuzione carburante*”, vista la complessità tecnico-giuridica del tema, potrebbe risultare utile specificare maggiori dettagli operativi nel merito, modificando opportunamente il suddetto articolato come segue:

“Alla cessazione dell’attività di distribuzione di carburante è fatto obbligo al titolare dell’attività di rimuovere tutte le attrezzature ed impianti sopra e sotto il suolo, di provvedere al loro smaltimento, ~~ed alla bonifica dei siti eventualmente inquinati~~, e di provvedere alla bonifica di siti eventualmente inquinati, nei casi previsti dal d.lgs. 78-5 febbraio 1997, n. 22, modificato ed integrato e relativi regolamenti di attuazione, come previsto dalla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, nonché di riportare i suoli nel pristino stato; la cessazione dell’attività di distribuzione di carburante comporta inoltre l’obbligo di cessazione delle funzioni complementari”.

Art. 120.20.100 “La disciplina degli impianti di lavaggio di autoveicoli”

Nell’articolato è indicato un secondo comma, con numerazione errata, che non ha rilevanza con la tematica dell’articolo stesso, in quanto dispone vincoli per il “*deposito a cielo aperto di materiali non costituenti rifiuti*”.

Si osserva, a lato dell’evidente incongruenza con gli impianti di lavaggio autoveicoli, ed a prescindere dalla corretta collocazione del suddetto comma nell’ambito dell’articolato, che i depositi in questione, oltre che “*secondo modalità che non costituiscano pericolo per l’igiene e la sicurezza pubblica e privata*”, dovrebbero essere ammessi solamente per sostanze non dilavabili, né polverulente o cagionevoli di produrre percolati, e in generale nel rispetto dei regolamenti regionali per la disciplina della gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (DGR 286/2005 e DGR 1860/2006).

Capo 40.30 - la tutela della salubrità ambientale” - articolo 40.30.20

La Protezione e il risanamento dall’inquinamento elettromagnetico: è presente un evidente refuso dell’articolato in quanto al comma 3 seguono altri tre commi relativi alla disciplina delle aree cimiteriali.

Art. 100.40.30 - limiti di altezza e distanza da rispettare in caso di trasformazioni

Viene indicata tra le diverse tipologie di costruzioni e impianti anche la classe “*contenitori aperti di liquami*” - si sottolinea che il nuovo Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n° 3, che ha sostituito il regolamento regionale n° 1/2011, prevede specifici requisiti per i medesimi contenitori, in particolare non sono più ammessi contenitori aperti che abbiano un rapporto superficie/volume superiore a 0,2 m²/m³, ed è necessario provvedere a realizzare copertura per limitare le emissioni ammoniacali in atmosfera secondo le tipologie previste dalla Tabella 3 dell’Allegato III al medesimo regolamento, mentre per i contenitori aperti esistenti è necessario il loro adeguamento entro il 2020 “se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile”. Il medesimo Regolamento Regionale demanda alla competente Amministrazione Comunale l’accertamento del rispetto dei requisiti tecnico-funzionali dei contenitori di liquami in parola in sede di rilascio del certificato di agibilità o usabilità dell’opera, sulla base di un’apposita relazione tecnica sul manufatto e di una relazione di collaudo finale, a firma del direttore dei lavori, comprovante la conformità dell’opera eseguita. Si ritiene quindi che, oltre ad aggiornare i riferimenti alla norma superata, dovrebbero anche essere evidenziati in maniera più chiara i suddetti requisiti tecnici integrando a tale scopo l’articolo 100.40.145 che è limitato alla sola indicazione del divieto di costruzione di contenitori aperti in terra (lagoni).

Art.110.10.30 - smaltimento delle acque reflue

Si riscontra una articolazione che mal si coordina con la vigente normativa e con la pianificazione sulla tutela dell’ambiente idrico.

In prima istanza, si sottolinea come il comma c) esprima un concetto difforme dalla normativa vigente e dalla pianificazione d’Ambito del Servizio Idrico Integrato, in quanto l’agglomerato non è definito sulla base di parametri dimensionali, ma dalla caratteristica di densità territoriale delle abitazioni e delle attività umane (cfr. direttiva CE 91/271), così da consentirne la raccolta e il convogliamento della acque reflue urbane, posto che la consistenza di un agglomerato così identificato non è espressa dal “numero di abitazioni” ma dal concetto di “abitante equivalente”, che dal primo dipende solo in parte essendo in effetti funzione del numero di potenziali residenti e del

numero e tipologia dei vani delle abitazioni presenti. Si deve a tale riferimento considerare la disciplina di cui al capitolo 4.6 della Deliberazione di Giunta Regionale n° 1053/2003.

La definizione dell'agglomerato è compito della Pianificazione provinciale e dalla pianificazione d'Ambito, ciò rende ancora più evidente la lacuna del mancato recepimento, nel quadro conoscitivo, degli atti amministrativi messi a disposizione dalla Provincia di Modena (del. N° 267/2011) e dell'Atersir (DGRER n° 201/2016).

Il suddetto comma c) può essere eliminato; la figura allegata al comma e) andrebbe contestualizzata per edifici/abitazioni da costruirsi in ambiti serviti da impianto di depurazione centralizzato, mentre per edifici/abitazioni ricadenti in ambiti privi di rete fognaria o tecnicamente non allacciabili alla rete fognaria, lo schema raffigurato non è conforme alla normativa regionale vigente. In quest'ultimo caso, è infatti necessario associare a valle della fossa imhoff un trattamento secondario tra quelli indicati nella Tabella A della Delibera G.R.E.R. 1053/2003.

Specifico norma infine dovrebbe essere inserita relativamente agli scarichi degli eventuali insediamenti produttivi, in particolare, in presenza di scarico classificato come industriale, dovrebbe essere sottolineata la necessità di dotare lo scarico di un trattamento atto a garantire il rispetto dei limiti di cui alla Tabella III dell'Allegato 5 al D.Lgs 152/06, relativi allo scarico in corpo idrico superficiale, anche in presenza di rete fognaria pubblica non in grado di rispettare detti limiti. Si osserva infatti la previsione di significative aree da destinarsi ad attività produttive, per le quali non è possibile conoscere a priori se daranno luogo ad insediamenti comportanti scarico di acque civili, assimilate o industriali.

Classificazione acustica Comunale

Sono stati esaminati i seguenti documenti:

1. QC-ClassificazioneAcustica-RelazioneZonizzazione.pdf: relazione tecnica illustrativa della metodologia adottata per la classificazione acustica del territorio comunale
2. QC-ClassificazioneAcustica-CartografiaClassi.pdf: tavola rappresentante la classificazione acustica del territorio comunale nello stato di fatto e di progetto
3. QC-ClassificazioneAcustica-CartografiaUTO.pdf: tavola rappresentante la perimetrazione delle UTO individuate nello stato di fatto per le quali è stata assegnata la classe acustica da calcolo parametrico
4. QC-ClassificazioneAcustica-RelazioneMonitoraggio.pdf: relazione di monitoraggio acustico
5. PSC-DisciplinaAmbitiTerritoriali.pdf: schede tecniche degli ambiti territoriali con relativa planimetria
6. QC-SchedaDeiVincoli.pdf
7. PSC-RelazioneGenerale-Volume_2.pdf: valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale VAS/VaISAT

Stato di fatto

Osservazioni generali

Nella relazione tecnica illustrativa della metodologia adottata per la classificazione acustica del territorio comunale si afferma che la delimitazione delle UTO, sulle quali è stato svolto il calcolo parametrico per l'attribuzione della classe nello stato di fatto, è stata effettuata a partire dagli ambiti del PSC, per i quali erano disponibili i dati relativi alle funzioni d'uso del territorio, alle trasformazioni previste e al numero di alloggi.

Poichè non sono stati specificati, per ogni UTO, gli ambiti in essa ricompresi con relative informazioni necessarie a svolgere l'assegnazione parametrica della classe, non è stato possibile verificare la coerenza tra quanto dichiarato nelle schede d'ambito e l'assegnazione di Classe delle UTO, pur riscontrando, in linea di massima, una certa corrispondenza.

Inoltre, nella tavola rappresentante la perimetrazione delle UTO, non risulta indicato a quale area corrisponde la UTO n. 2.

Ambiti territoriali attuati

Per quanto riguarda il documento PSC-DisciplinaAmbitiTerritoriali.pdf, che descrive gli ambiti territoriali, si segnalano alcuni errori relativamente ai seguenti ambiti che, seppur presenti nelle schede, non vengono indicati nella planimetria complessiva: 82.55 (Castellaccio) e 90.58 (Lama di Monchio).

Cartografia della zonizzazione acustica

Si segnalano i seguenti possibili errori/imprecisioni nella cartografia.

- Infrastrutture di trasporto: nella relazione si afferma che nel territorio comunale non sono state individuate infrastrutture classificate come strade primarie di scorrimento o assi di comunicazione secondaria alle quali assegnare, come previsto dalla DGR2053/2001, una fascia prospiciente di Classe IV o di Classe III; in realtà sul territorio insistono arterie di comunicazione secondaria abbastanza significative, quali la SP28 che collega Palagano a Montefiorino e a Lama Mocogno e la SP24 che conduce a Monchio. A quest'ultima infrastruttura, nella zonizzazione del Comune di Prignano, è stata assegnata una fascia prospiciente di Classe III
- L'ambito 73.51 (Savoniero), che comprende sia funzioni residenziali che attività produttive, è stato identificato con un'unica UTO (n. 9), ma sulla carta della zonizzazione è stato in parte assegnato alla Classe II e in parte alla Classe IV
- All'ambito 59.43 (Molino di Toggiano), che ospita un'area per la pratica sportiva di moto e auto cross, è stata assegnata una Classe III; occorrerebbe valutare se le emissioni sonore di questo impianto riescano a garantire tali limiti o se invece risulti più opportuno fare riferimento alla Classe IV. La stessa osservazione è stata riportata anche per il Comune di Montefiorino, in quanto l'ambito si trova al confine tra i due Comuni.

Potenziali criticità nello stato di fatto

Si osserva una potenziale criticità relativa alle case sparse nel territorio agricolo in Classe III confinanti con la Classe V assegnata ad aree industriali, in particolare se gli edifici risultano molto prossimi alle attività produttive.

Le potenziali criticità nello stato di fatto possono generarsi presso gli edifici scolastici di Classe I confinanti con la Classe III (Istituto superiore Francescane dell'Immacolata) e nelle aree residenziali in Classe II adiacenti ad aree industriali/artigianali in Classe IV.

Nel documento contenente i dati di monitoraggio (QC-ClassificazioneAcustica-RelazioneMonitoraggio.pdf) vengono riportate misure di breve durata eseguite presso due poli scolastici di Palagano; in entrambe le rilevazioni, compresa quella relativa all'istituto interessato da un potenziale conflitto, è stato verificato il rispetto del limite diurno della Classe I (50 dBA).

Non sono invece state svolte misure nelle aree residenziali esistenti di Classe II adiacenti ad aree produttive in Classe IV (potenziali conflitti presenti negli abitati di Savoniero, Costrignano e Monchio). Si suggerisce pertanto di eseguire un rilievo presso gli edifici più prossimi agli impianti produttivi. Per quanto riguarda l'abitato di Palagano, la misura eseguita tra la futura area residenziale in Classe II e l'ambito produttivo, che verrà commentata nello stato di progetto, si ritiene sufficientemente rappresentativa di tutta l'area edificata già esistente in Classe II adiacente a tale ambito.

Stato di progetto

Osservazioni generali

Per tutti i nuovi ambiti con funzioni residenziali non è stato esplicitato il calcolo parametrico della classe acustica, necessario per la verifica della Classe II o III ad essi assegnata, seppur in generale si osservi una coerenza tra la classe di progetto e la futura destinazione d'uso.

Cartografia della zonizzazione acustica e ambiti di progetto

Entrando nel merito di quanto dichiarato relativamente alle nuove previsioni e a quanto rappresentato sulla carta della zonizzazione acustica, si riportano le seguenti osservazioni.

La relazione illustrativa e la carta della zonizzazione acustica indicano due ambiti di progetto, entrambi relativi al centro abitato di Palagano, a cui viene assegnata una Classe II, trattandosi di ambiti a destinazione residenziale:

- L'ampliamento dell'ambito urbano consolidato **AUC 61.49**, indicato con **PA47** nel documento PSC-RelazioneGenerale-Volume_2.pdf,
- La riconversione ad insediamento residenziale dell'ambito produttivo **ASP_C_R_58.48**

Si segnala che andrebbe rappresentata in cartografia, come ambito di progetto, anche la nuova area di dotazioni **DOT_N-101.45**.

Potenziali criticità nello stato di progetto

Nel documento contenente i dati di monitoraggio (QC-ClassificazioneAcustica-RelazioneMonitoraggio.pdf) viene indagato il potenziale conflitto tra l'ambito ASP_C_R_58.48 di futura riconversione in residenziale e l'area confinante, in Classe IV, di tipo industriale/artigianale di Palagano.

La misura di 24 ore ha rilevato valori molto inferiori ai livelli previsti per la Classe II, pari a 46 dBA nel periodo diurno, a fronte di un limite di 55 dBA, e pari a 40 dBA per il periodo notturno, a fronte di un limite di 45 dBA.

Non si evidenziano quindi criticità acustiche per quanto riguarda lo stato di progetto.

Classificazione acustica - Norme tecniche di attuazione

Osservazioni generali

Uno stralcio delle norme tecniche di attuazione sono contenute nel documento QC-SchedaDeiVincoli.pdf; in particolare, esse riguardano solo la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Non vi sono altri documenti normativi allegati al piano. Si sottolinea l'opportunità che la carta della classificazione acustica, in quanto strumento di pianificazione, sia corredata di norme tecniche specifiche.

Per quanto riguarda i nuovi insediamenti residenziali in prossimità di arterie stradali, si ritiene che, al fine di tutelare la qualità degli insediamenti, sia opportuno riferirsi ai limiti della classe acustica anziché a quelli meno restrittivi delle fasce di pertinenza del DPR 142/2004. Infatti, per alcuni nuovi ambiti residenziali che risultano coinvolti dalla fascia di pertinenza della SP486, il DPR 152/2004 prevederebbe limiti normativi di 70 dBA diurni e 60 dBA notturni nei primi 100 metri e di 65 dBA diurni e 55 dBA notturni negli ulteriori 50 metri, superiori a quelli corrispondenti alla Classe III (60 dBA e 50 dBA) indicata come obiettivo di qualità dall'art. 78 del P.T.C.P..

Sempre in riferimento all'obiettivo della classe III previsto per gli insediamenti residenziali, si richiede che tale obiettivo venga perseguito anche negli ambiti di recupero individuati dal PRG adiacenti a strade di traffico elevato, modificando quanto riportato al comma 5 dell'art.3 (documento QC-SchedaDeiVincoli.pdf – pag.111).

Sarebbe infine utile integrare le NTA, sempre relativamente ai nuovi interventi prossimi ad arterie stradali, con l'indicazione: *“Deve inoltre essere evitato, per quanto possibile, di prevedere, nella distribuzione degli edifici, residenze nel primo fronte edificato adiacente a strade ad intenso traffico, riservando tale collocazione a edifici con funzioni di tipo commerciale/terziario o produttive e, per quanto riguarda la distribuzione delle funzioni, di non posizionare, nel primo fronte edificato, i locali adibiti al riposo”*.

Per quanto riguarda la documentazione previsionale di clima acustico, sarebbe auspicabile includere nelle NTA la necessità di effettuare una valutazione di clima acustico anche nel caso di nuovi interventi residenziali prossimi ad

aree industriali, casistica non espressamente prevista dal comma 3 dell'art.8 della L. n.447/95, ma certamente significativa per la qualità degli insediamenti.

Restando a disposizione per chiarimenti, distinti saluti.

Il Tecnico
Dr. Lorenzo Marchesini

Il Dirigente Responsabile del Distretto
D.ssa Elena Ori

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. del